

FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L.
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI

Scrittura privata

Con la presente scrittura privata, avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

la Società **Formigine Patrimonio S.r.l.** (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine), in seguito indicata anche, per brevità, "Stazione Appaltante", con sede legale in Formigine - Via Unità d'Italia, 26 - C.F. e P.I. 02980260364 e iscrizione nel Registro delle Imprese n. 347727, nella persona del Direttore Tecnico, Arch. Alessandro Malavolti, nato a Modena il 29/04/1970, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società stessa, in forza della Procura Rep. 17458/8732 del 27/11/2006, Registrata a Modena il 14/12/2006 al n. 6539 Atti Pubblici - autenticata nella firma dal Dott. Proc. Guido Vellani Notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile di Modena;

E

la ditta _____, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta", con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____ n. ____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. _____, nella persona del _____ sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della ditta che rappresenta, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

PREMESSO CHE

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 04/12/2008 sono stati conferiti in concessione per 99 anni alla Formigine Patrimonio S.r.l. :

- Strade e piazze pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;

- Illuminazione pubblica e relative pertinenze;

- Aree e parchi destinati a verde pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;

b) la concessione, di durata di 99 anni decorrenti dal 01/01/2009, è stata stipulata in data 14/01/2009, repertorio n. 11511;

c) a seguito della suddetta concessione la Formigine Patrimonio S.r.l. è subentrata in tutti i diritti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, divenendo titolare anche delle funzioni gestionali, amministrative e manutentive;

d) la Formigine Patrimonio S.r.l., con provvedimento del Direttore Tecnico n. ____ del __/__/2017, ha stabilito di procedere alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di un Accordo Quadro con un unico operatore per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di elementi di pubblica illuminazione e semaforici, con importo dell'Accordo pari ad € 39.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza stimati in € 1.500,00, oltre IVA, mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;

e) con provvedimento del Direttore Tecnico n. ____ del __/__/2017, a seguito dell'espletamento, la gara è stata aggiudicata all'Appaltatore, con un ribasso sulle voci di elenco prezzi del _____;

f) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

g) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

in caso di importo inferiore ad Euro 150000,00

g) l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data __/__/2017 circa la composizione societaria, acquisita al protocollo dell'Ente in data __/__/2017 al n. _____;

h) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno __/__/2017 e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto,

oppure

h) il termine dilatorio, di cui al comma 10 dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato all'articolo 1 del D.Lgs. n. 53/2010 non si applica in quanto è stata presentata/ammessa una sola offerta;

PREMESSO INOLTRE CHE

- a) l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (d'ora in poi, anche, "accordo") **è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta** e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
- b) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Formigine Patrimonio S.r.l. nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti previo stipula di "Contratti Discendenti";
- c) i singoli Contratti Discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Formigine Patrimonio S.r.l. e l'Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- d) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di

elementi di pubblica illuminazione e semaforici (d'ora in poi anche, semplicemente, "lavori"), da svolgersi nel territorio comunale di Formigine, così come descritti e dettagliati nel capitolato speciale di appalto, nell'elenco prezzi e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Tali lavori saranno affidati dalla Formigine Patrimonio S.r.l. nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze.

2. Si precisa che la Ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui al presente Accordo.

3. I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

4. In particolare, l'Accordo ha per oggetto l'affidamento di lavori inerenti:

- Sostituzione di lampade, armature, cablaggi o qualsiasi altro elemento facente parte dell'impianto di pubblica illuminazione;
- Sostituzione di lampade, armature, sostegni, cablaggi, pannelli fotovoltaici o qualsiasi altro elemento facente parte di impianto semaforico o segnalatore;
- Pronto intervento su chiamata comprensivo di eventuale messa in sicurezza dell'impianto e ripristino immediato del funzionamento quando possibile;

come dettagliati nel capitolato speciale di appalto e nell'elenco prezzi.

5. I suddetti lavori saranno effettuati sull'intero territorio del Comune di Formigine in osservanza e nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente Accordo, nel capitolato e in tutti gli atti di gara.

Art. 3 – Termini di validità

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito in 8 mesi, con decorrenza dalla data odierna.

La validità del presente Accordo pertanto decorre dal __/__/____ ed ha scadenza il __/__/____, precisando che:

a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'Accordo non venga

raggiunto;

b) la validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;

c) fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di validità dell'Accordo, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell'Accordo.

Art. 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. L'Appaltatore accetta le condizioni e le modalità di cui ai seguenti documenti ed è tenuto alla loro osservanza piena, assoluta ed inscindibile:

a) al capitolato speciale di appalto, in n. ____ facciate (Allegato "A");

b) all'elenco prezzi, in n. ____ facciate (Allegato "B");

c) all'offerta economica presentata dall'Appaltatore, in n. ____ facciate (Allegato "C") .

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. L'Appaltatore è obbligato, per tutta la durata dell'Accordo, ad eseguire le prestazioni ad esso affidate in forza dell'Accordo stesso ed alla stipula dei relativi Contratti Discendenti entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento, con inizio dell'esecuzione delle prestazioni dalla data di stipula del contratto discendente.

4. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che pubbliche autorità, aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico della Ditta.

5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente, per quanto applicabili, con particolare riferimento alla normativa citata nel capitolato speciale di appalto e:

- a) al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - b) alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, per quanto applicabile (disponibile sul sito internet del Comune);
 - d) ai protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012 che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
6. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.
7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la Formigine Patrimonio S.r.l.

Art. 5 – Affidamenti discendenti dall'Accordo

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Formigine Patrimonio S.r.l. di affidare all'Appaltatore i lavori oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti"), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'Accordo stesso.
2. L'affidamento all'Appaltatore di lavori di cui al presente Accordo avverrà con appositi atti della Formigine Patrimonio S.r.l.
3. La stipula dei Contratti Discendenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento dei relativi lavori a mezzo posta elettronica certificata, l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire dalla data di stipula del contratto discendente.
4. I Contratti Discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

5. I Contratti Discendenti saranno stipulati "a misura".

6. Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile:

a) i Contratti Discendenti cessano di avere effetto dalla data di esaurimento dell'importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nei contratti stessi;

b) nel caso l'importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quando stabilito nella lettera precedente.

7. Per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Importo Accordo Quadro - Corrispettivi

1. L'importo massimo complessivo dei contratti affidabili dalla Formigine Patrimonio S.r.l. in forza del presente Accordo Quadro è pari ad:

- Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento e centesimi zero), oltre IVA, per le prestazioni di lavori;

- Euro 1.500,00 (euro millecinquecento centesimi zero), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza;

e così a complessivi Euro € 39.000,00 (euro trentanovemila e centesimi zero), IVA esclusa.

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dalla Formigine Patrimonio S.r.l., qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.

3. I prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l'esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 in materia di revisione prezzi.

4. Il corrispettivo per i lavori effettuati è dato dal prezzo previsto dall'Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero dei lavori svolti per ciascuna voce.

5. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al ____ % (_____ percento), è invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Pagamenti

1. Per ciascun affidamento, la Formigine Patrimonio S.r.l. pagherà il corrispettivo per i lavori effettuati, quantificati come indicato all'articolo precedente, come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di euro 20.000,00; in caso di contratto discendente di importo complessivo inferiore ad euro 20.000,00, sarà predisposto il pagamento di una unica rata finale alla fine delle lavorazioni;

b) L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto dovrà avvenire entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso;

c) I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;

d) Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

e) Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Formigine Patrimonio S.r.l. del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

4. Ai sensi del D.M. Economia 18 gennaio 2008 n. 40, i pagamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi S.p.A. – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/20106, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di Euro _____, pari al ____% dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____ in data ____/____/____.

Se il caso

Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo l'appaltatore in possesso di qualità _____

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con la Formigine Patrimonio S.r.l.; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti.

3. La Formigine Patrimonio S.r.l. ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:

- mancata stipula dei contratti discendenti conseguenti all'affidamento da parte della Formigine Patrimonio S.r.l.;

- risoluzione del presente Accordo Quadro.
 - risoluzione di Contratti Discendenti;
 - esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'Appaltatore;
 - applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore;
 - risarcimento dei danni;
 - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
5. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei lavori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione all'espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori affidati in forza del

presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Formigine Patrimonio S.r.l. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni.

La Formigine Patrimonio S.r.l. rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Formigine Patrimonio S.r.l., almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale:

- per la partita 1 "opere", pari all'importo del contratto discendente stesso
- per le partite 2 "opere preesistenti" e 3 "demolizione e sgombero" per gli importi che saranno indicati nella comunicazione di affidamento.

La citata polizza deve assicurare la Formigine Patrimonio contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale di 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ovvero

2. L'Appaltatore ha stipulato e consegnato alla Formigine Patrimonio S.r.l., ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. _____ emessa da _____ in data __/__/____, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dalla Formigine Patrimonio S.r.l. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i contratti discendenti, con i seguenti massimali:

a) partita 1 - opere: € _____ (importo di contratto)

b) partita 2 – opere preesistenti: € _____

c) partita 3 – demolizioni e sgombero; di € _____

d) responsabilità civile per danni causati a terzi: € 500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. L'accertamento danni sarà effettuato da tecnici della Formigine Patrimonio S.r.l. ed in particolare dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dei Lavori, dell'Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, la Formigine Patrimonio S.r.l. provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

Art. 10 - Controlli

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente Accordo ed il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate con i Contratti Discendenti attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di attivazione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal

presente Accordo, dai Contratti Discendenti e dal capitolato, del rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all'aggiudicazione o per ogni altra esigenza di lavori, anche su segnalazione di terzi.

2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Se l'Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione dell'Accordo e/o dei Contratti Discendenti.

Art. 11 - Cessione del contratto - Subappalto

1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le prestazioni che saranno affidate in forza del presente Accordo Quadro.

2. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

3. La Formigine Patrimonio corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Formigine Patrimonio S.r.l. sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, detta proposta deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore;

b) distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "lavorazioni effettuate dal subappaltatore".

Si precisa che tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra la Formigine Patrimonio S.r.l. ed il subappaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Formigine Patrimonio S.r.l. stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell'elenco prezzi.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell'Appaltatore da parte della Formigine Patrimonio S.r.l. senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

In alternativa

7. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.

Art. 12 - Recesso

Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Penali

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. in caso di mancata stipula dei Contratti Discendenti applica una penale di € 2.000,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

2. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Accordo, nel capitolato e nell'altra documentazione di gara, l'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso. In tali casi la Formigine Patrimonio S.r.l. applica una penale da €. 50,00 ad € 200,00 in base alla gravità e, in particolare per ogni altro inadempimento rilevato, non contemplato nelle precedenti lettere, salvo quanto già stabilito, si procede mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si applica una penale di € 150,00 e si potrà procedere, a insindacabile giudizio della Formigine Patrimonio S.r.l., all'esecuzione d'ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatte sempre salve eventuali richieste di risarcimento danni da parte della Formigine Patrimonio S.r.l.

Il ripetersi dell'esecuzione d'ufficio oltre il numero complessivo di 3 (tre) nell'arco dell'intera durata dell'Accordo Quadro sarà da ritenersi, fin d'ora, dalle parti come grave inadempienza contrattuale ed errore grave.

3. Le penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., si procederà all'applicazione delle penali.

4. L'importo delle penali previste dal presente Accordo sarà trattenuto dai crediti dell'appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all'appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

5. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. può risolvere il presente Accordo ed i conseguenti Contratti Discendenti, oltre che negli altri casi espressamente previsti dall'Accordo stesso e nel capitolato speciale di appalto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 150/2016 e ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali:

- a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il ventesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
- b) il raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- c) un ritardo nell'esecuzione dei lavori pari al **dieci** per cento dei termini stabiliti dalle previsioni del programma esecutivo dei lavori;
- d) tutte le clausole di risoluzione riportate nelle altre parti dell'Accordo e nel capitolato speciale di appalto.

3. La risoluzione del contratto opera anche:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) ricorso al sub-appalto, a qualsiasi titolo (*ovvero, in alternativa, nei casi di sub-appalto non autorizzato*);
- c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) in caso di sospensione unilaterale dei lavori;
- e) in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- f) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
- g) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, con riferimento alle

prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

4. In tali casi la Formigine Patrimonio S.r.l. può risolvere l'Accordo e/o i Contratti Discendenti in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. La Formigine Patrimonio S.r.l. potrà inoltre risolvere l'Accordo e/o i relativi Contratti Discendenti nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Art. 15 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, dello stesso D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini dei suddetti obblighi, il codice identificativo di gara (CIG) derivato sarà comunicato alla stipula di ogni Contratto Discendente.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Formigine Patrimonio S.r.l. tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Formigine Patrimonio S.r.l. di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

Art. 17 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i Contratti Discendenti tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Formigine Patrimonio S.r.l.: formiginepatrimoniosrl@pec.it

- quanto all'Appaltatore: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 18 – Modifiche ai contratti discendenti

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo:

a) di eseguire lavorazioni per categorie non previste nell'elenco prezzi, qualora si rendesse necessario; in questo caso i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti:

- dal Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell'appalto;

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

In ogni caso i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso d'asta;

b) di eseguire interventi in modifica al contratto disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che siano contenuti entro un importo non

superiore al 10 per cento dell'importo del contratto, sempreché non comportino modifiche sostanziali.

Art. 19 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun contratto discendente, a richiesta dell'Appaltatore, la Formigine Patrimonio potrà concedere un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo di contratto, che verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 – Riserve - Conto finale

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di

quindici giorni; nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel predetto termine, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia formulato.

7. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.

8. Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile del Procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

9. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 o la transazione di cui all'articolo 208 del medesimo D.Lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 21 – Contenzioso – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Discendenti si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

La Formigine Patrimonio S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 23 – Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Codice disciplinare).

La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 - Spese contrattuali - Registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione *telematica*. I lavori (*o, in alternativa, le prestazioni di servizio*) di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa.

3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro, è assolta versando l'importo tramite modello F23.

Art. 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile ed alla documentazione di gara.

2. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto, composto di n. 19 pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

L'Appaltatore - Il Legale rappresentante: _____

Formigine Patrimonio Srl - Il Direttore Tecnico: Arch. Alessandro Malavolti

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2 "Oggetto", 3 "Termini di validità", 4 "Oneri a carico dell'Appaltatore", 5 "Affidamenti discendenti dall'Accordo", 6 "Importo dell'Accordo Quadro – Corrispettivi", 7 "Pagamenti", 9 "Responsabilità dell'Appaltatore", 10 "Controlli", 13 "Penali", 14 "Clausola risolutiva espressa", 15 "Revisione prezzi", 18 "Modifiche ai contratti discendenti", 19 "Anticipazione del prezzo", 20 "Riserve – Conto finale", 21 "Contenzioso – Foro competente", 23 "Codice di comportamento", 25 "Rinvio".

L'Appaltatore - Il Legale rappresentante: _____

Formigine Patrimonio Srl - Il Direttore Tecnico: Arch. Alessandro Malavolti